

Cartella non notificata, via libera a depositi e istanze di rimessione

Riscossione

L'ampliamento dei casi in cui è ammesso il ricorso impatta sui giudizi in corso

Dal 1° settembre è ripartita la decorrenza dei termini: allegazioni il prima possibile

A cura di

Dario Deotto
Luigi Lovecchio

Il recente ampliamento dei casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta della cartella non notificata, ad opera del decreto attuativo della riforma della riscossione (Dlgs 110/2024), deve trovare ingresso immediato già a valere dai procedimenti giudiziari in corso. Ciò comporta la necessità di produrre, se del caso, apposite memorie, nei termini ordinari previsti per il deposito documenti, oppure, se l'udienza è già stata fissata e i termini ordinari sono già scaduti, di richiedere la remissione in termini al giudice di merito.

L'allegazione delle circostanze che legittimano l'impugnazione diretta può anche avvenire sino all'udienza di discussione davanti alla Corte di Cassazione che, all'occasione, potrà anche disporre il rinvio al giudice di merito per le verifiche del caso. Considerato che a partire dal primo settembre hanno ripreso a decorrere i termini processuali, è opportuno procedere quanto prima ai controlli delle singole posizioni potenzialmente interessate.

I precedenti

Tutto prende le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26283/2022 in ordine alla individuazione della data di efficacia della norma che ha introdotto per la prima volta il divieto in esame, entrata in vigore il 21 dicembre 2021. In tale arresto, la Cassazione ha ritenuto che l'introduzione delle nuove condizioni per procedere all'impugnazione in questione

LA QUESTIONE IN SINTESI

La cartella non notificata

- L'articolo 12, comma 4 bis, Dpr 602/1973, contiene una elencazione tassativa delle ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione diretta della cartella di pagamento di cui si è venuti a conoscenza dalla lettura dell'estratto di ruolo;
- La riforma della riscossione ha ampliato tale casistica aggiungendovi le ipotesi di possibili pregiudizi derivanti: a) dal perfezionamento degli strumenti di regolazione del codice della crisi; b) dalla concessione di finanziamenti; c) dalla coobbligazione dell'acquirente in caso di cessione d'azienda;

si pone, sul piano qualificatorio, all'interno della disciplina afferente alla sussistenza dell'interesse ad agire. Sempre secondo la ricostruzione delle Sezioni Unite, pertanto, l'interesse ad agire ha «natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione, con la conseguenza che la disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione» (così anche la Cassazione n. 19344/2024).

La conclusione pertanto è stata nel senso che per tutti i processi pendenti, non ancora conclusi con sentenza passata in giudicato, occorre verificare il rispetto delle nuove condizioni di legge, a prescindere dalla situazione esistente alla data di proposizione del ricorso. Proprio per tale natura dinamica dell'interesse ad agire, peraltro, il Massimo Consesso ha riconosciuto il diritto del contribuente a «salvare» l'azione processuale, dimostrando che i requisiti di legge sussistono anche in un momento successivo all'introduzione del giudizio. Ciò può avvenire attra-

- Con riferimento alla normativa originaria, introdotta a dicembre 2021, le Sezioni Unite della Cassazione (n. 26283/2022) hanno affermato che la novella produce effetti nei confronti di tutti i giudizi ancora pendenti a tale data;
- Per contemperare i diritti dei contribuenti che avevano avviato l'azione giudiziaria quando le suddette condizioni non erano previste, la Cassazione ha inoltre stabilito che la sussistenza delle nuove condizioni di legge può anche essere provata nei procedimenti in corso, attraverso l'istituto della

- remissione in termini;
- Si è pertanto dell'opinione che le medesime regole valgano a maggior ragione nei confronti delle modifiche della riforma, volte a migliorare la tenuta costituzionale del predetto divieto di impugnazione diretta;
- A tale scopo, pertanto, i contribuenti potranno depositare la documentazione utile entro i 20 giorni liberi precedenti la data dell'udienza;
- Se questo termine è decorso, si potrà chiedere la rimessione in termini al giudice, anche in caso di giudizio pendente davanti alla Cassazione

verso l'istituto della remissione in termini, applicabile anche nel processo tributario. In sostanza, questo significa che, se anche alla data del ricorso introduttivo non esistevano le condizioni che legittimano l'impugnazione della cartella non notificata, il ricorso non è inammissibile qualora il contribuente riesca a provare la sopravvenuta sussistenza delle stesse, nel corso del giudizio.

Ora, se ciò è vero con riferimento alla prima introduzione dei limiti all'azione giudiziale in esame, lo stesso deve valere a maggior ragione qualora gli stessi limiti vengano ampliati da una modifica legislativa. Tanto più che tale modifica si è resa necessaria per accogliere l'invito della Corte Costituzionale (sentenza n. 190/2023).

Le conseguenze

Alla luce di quanto sopra, è corretto ritenere che nei giudizi in corso il contribuente abbia la possibilità di dimostrare l'attualità di uno qualsiasi dei pregiudizi previsti dalla riforma della riscossione.

Si pensi ad esempio al caso in cui, successivamente alla proposizione del ricorso contro la cartella non notificata, il contribuente abbia dovuto richiedere un finanziamento che gli è stato negato per effetto di un certificato di carichi pendenti rilasciato dall'agenzia delle Entrate da cui risulti una morosità scaturita da cartelle mai ricevute dall'interessato. È indubbio che il contribuente debba poter essere messo in condizioni di documentare questa situazione. Questo potrà avvenire, in via ordinaria, attraverso il deposito di documenti, da effettuare entro i 20 giorni liberi prima della data dell'udienza. Qualora invece l'udienza fosse stata già stata fissata e il termine in questione quindi fosse già decorso, allora si potrà fare istanza al giudice per la remissione in termini. In tale eventualità, il giudice, in accoglimento dell'istanza, fisserà il nuovo termine entro cui potrà darsi seguito alla produzione documentale. Ciò consentirà altresì alla controparte di proporre eventuali repliche al deposito del contribuente.



Documenti presentabili entro 20 giorni liberi dall'udienza, altrimenti va fatta domanda di nuovi termini al giudice